Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: *l'Europa investe nelle zone rurali*

UNIONE EUROPEA

REGIONE CAMPANIA

Assessorato Agricoltura

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

PSR14·20 Campania

Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali

Versione 1.0

fonte: http://burc.regione.campania.it

Indice

Premessa 4

Definizioni 7

1. Le sanzioni a tutela degli interessi finanziari 8

1.1 Le Sanzioni per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020 9

1.2 I procedimenti Sanzionatori del PSR Campania 2014-2020, per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali 9

1.3 L'individuazione del Giudice competente 10

2. Procedura di Calcolo delle Riduzioni (ex art. 20 ed Allegato 6 del D.M. n. 2490/2017) 11

2.1 Regole per la determinazione della sanzione 11

2.2 Cumulo e ordine delle riduzioni (regola generale) 13

3. Sanzioni per inadempienze di Obblighi generali del Beneficiario 13

3.1 Rispetto dei criteri di ammissibilità 15

3.2 Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione 16

3.3 Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma 17

3.4 Mancata richiesta di variante 18

3.5 Non produrre prove false o omissioni per negligenza 18

3.6 Informazione e pubblicità 18

3.7 Rispetto della normativa sugli appalti 19

3.8 Rispetto della normativa sugli aiuti di stato 20

3.9 Consentire lo svolgimento dei controlli 21

3.10 Fornitura dati monitoraggio 21

3.11 Stabilità delle operazioni 22

3.12 Comunicazione PEC 23

3.13 Comunicazione coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato / IBAN 23

3.14 Comunicazioni ulteriori richieste da specifici provvedimenti 24

3.15 Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario 25

3.16 Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 25

3.17 Realizzazione delle operazioni 26

4. Recesso (rinuncia) dagli impegni 26

5. Rispetto dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 27

Allegato 1 - Decisione della Commissione C(2013) 9527 final del 19.12.2013, con Orientamenti

fonte: http://burc.regione.campania.it

Documento contenente le disposizioni di attuazione regionali per la definizione delle procedure di calcolo delle riduzioni ed esclusioni dall'aiuto e per l'individuazione del tipo e della misura delle sanzioni da applicare per inadempienze del Beneficiario, relativamente a inadempienze di Obblighi generali.

La valutazione dell'inadempienza seguirà i criteri e le modalità indicate nel Paragrafo 2 del presente documento. Il presente documento, successivamente all'approvazione, sarà sottoposto a eventuali revisioni e/o integrazioni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Premessa

I Fondi Europei e il principio di Sana Gestione Finanziaria

Il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Campania 2014-2020 è strutturato con Aiuti che vengono erogati sotto forma di Sovvenzione. Queste rappresentano una delle forme possibili di utilizzazione dei Fondi E.S.I. e – per la definizione dell'art. 121 del Reg. (UE, EURATOM) n. 966 del 25/10/2012 – le Sovvenzioni sono contributi diretti a carico del bilancio per finanziare: a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un Obiettivo di Politica dell'Unione, o; b) il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo.

I Fondi Europei rappresentano, infatti, un contributo al conseguimento degli Obiettivi del Trattato istitutivo dell'Unione Europea e sia il Trattato, sia il Regolamento Finanziario, richiedono che tali Fondi siano utilizzati secondo il principio di Sana Gestione Finanziaria, e, cioè, secondo i Principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Ne consegue che, nella realizzazione dei Progetti ammessi a finanziamento / co-finanziamento, tutti i Beneficiari (pubblici e privati) si impegnano al rispetto della normativa Comunitaria (oltre che Nazionale e Regionale), non solo ai fini della legittimità e regolarità delle Spese sostenute.

I Beneficiari sono tenuti a realizzare i Progetti così come previsto nel Provvedimento individuale di concessione, per le finalità e secondo le Disposizioni stabilite dall'Autorità di Gestione, nel rispetto delle norme fondamentali che derivano direttamente dalle Disposizioni e dai Princìpi del Trattato UE, per effetto delle quali i Fondi Europei Strutturali e di Investimento (E.S.I.) debbono essere utilizzati nel rispetto dei Principi di Parità di Trattamento e di non Discriminazione, Trasparenza, Pubblicità e Imparzialità.

Gli Obblighi dei Beneficiari

Nel rispetto degli atti che costituiscono il "Rapporto di Sovvenzione" e della c.d. base giuridica presupposta al Programma, l'Obbligo principale dei Beneficiari è quello di realizzare il Progetto: un insieme di attività mirate al raggiungimento di Obiettivi chiaramente definiti, entro un determinato periodo di tempo e con un budget prestabilito, dettagliatamente descritto nei documenti concordati tra l'Autorità Competente (Autorità di Gestione) e i Beneficiari.

Nella fase di realizzazione (del Progetto), tutti i Beneficiari sono tenuti poi al rispetto degli Obblighi generali comuni, riconducibili alle seguenti categorie:

a) Obbligo di Informazioni. I Beneficiari devono mettere a disposizione dell'Autorità competente (Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore del Programma) ogni documento e informazione necessari per la valutazione dello stato di realizzazione, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello finanziario. In questo ambito, rientra l'Obbligo per i Beneficiari di comunicare tutti gli eventi che possano pregiudicare l'adempimento degli Obblighi derivanti dal Provvedimento di concessione (ne sono esempio: le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali; eventuali casi di conflitto di interessi, etc.);

b) Obbligo di Relazione. I Beneficiari devono relazionare circa l'attuazione tecnica dell'attività prevista dal Provvedimento di concessione, con preciso Obbligo di Rendicontazione sui costi sostenuti e le eventuali entrate percepite;

fonte: http://burc.regione.campania.it

c) Obbligo di Pubblicazione e Diffusione dei risultati. In ogni comunicazione o pubblicazione legate ai Progetti che beneficiano di sovvenzioni comunitarie, i Beneficiari devono dichiarare di aver ricevuto il contributo comunitario;

d) altri Obblighi generali, che possono essere previsti anche nel Provvedimento di concessione (ad esempio: di rispetto delle condizioni per la concessione del Sostegno, si sottoporsi all'attività di controllo dell'Autorità competente o degli altri Organi previsti, di prestare Garanzia a fronte del Pagamento dell'anticipo, etc.).

L'Obbligo di Rendicontazione e la prova dell'Adempimento del Beneficiario

Per la struttura del "Rapporto di Sovvenzione", in cui l'Autorità competente eroga un contributo a fronte dei costi sostenuti dai Beneficiari, l'Obbligo di rendicontazione è molto importante. Difatti, secondo l'orientamento del Giudice Comunitario: "incombe sul Beneficiario l'onere di dimostrare l'effettività delle spese e la loro connessione con l'azione approvata. Egli si trova nella situazione migliore per farlo e deve dimostrare che l'ottenimento dei finanziamenti provenienti dai fondi pubblici è giustificato" (Tribunale di primo grado 14 luglio 1997, T - 81/95, Interhotel / Commissione, Racc. 1997, p. II – 1265, Punto 62; Id. 29 settembre 1999, T – 126/97, Sonasa /Commissione, Racc. 1999, p. II – 2793, Punto 59; Id. 17 settembre 2003, T – 137/01, Stadtsportverband Neuss eV / Commissione, Racc. 2003, p. II – 3103, Punti 82 e 84).

Si tratta di un obbligo particolare che compare anche in altri rapporti giuridici e che risponde all'esigenza di informare – l'altra parte del rapporto – sulle attività svolte e sull'impiego di denaro, per stabilire "se l'operato si sia adeguato o meno ai criteri di buona amministrazione e di diligenza". Per questo motivo, le Rendicontazioni debbono contenere tutti gli elementi, di fatto e di diritto, funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di realizzazione dell'intervento, inclusa la documentazione e le informazioni necessarie a supporto delle Relazioni.

E proprio perché, nel "Rapporto di Sovvenzione", incombe al Beneficiario l'onere di dimostrare – attraverso le Rendicontazioni – l'effettività delle spese sostenute e la loro connessione con il Progetto approvato, è possibile definire la natura e l'ambito della potestà di Controllo dell'Autorità competente (Autorità di Gestione e Organismo Pagatore del Programma), in funzione "Ricognitiva", piuttosto che di "Accertamento".

In questo senso, anche le disposizioni comunitarie di base prevedono che la presentazione dei rendiconti finanziari da parte dei Beneficiari e l'accettazione da parte dell'Autorità competente producono una regolamentazione e una determinazione della misura del contributo che ha solo "carattere interlocutorio e non definitivo", in quanto all'Autorità Competente è riservato il potere di controllare i rendiconti, le Informazioni e i documenti di supporto, anche successivamente alla conclusione del "Rapporto di Sovvenzione" – controlli ex post, previsti dall'art. 52 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 per gli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, nel cd. Periodo di Stabilità delle Operazioni, "P.S.O.", previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'Inadempienza dei Beneficiari e le conseguenze dell'Inadempimento

Le Autorità competenti (Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore del Programma) debbono esercitare alcuni poteri, che attengono alla funzione istituzionale di tutela degli Interessi Finanziari dell'UE, oltre che dello Stato membro e della stessa Regione.

In particolare, svolgono nelle diverse fasi di gestione delle Domande di Sostegno e di Pagamento varie tipologie di controlli, che possono determinare – a seconda del tipo e dell'esito – il Rifiuto, l'Esclusione, la Riduzione o l'eventuale Recupero del sostegno, nonché l'applicazione delle eventuali sanzioni previste.

Nella Tabella seguente sono schematicamente indicate le c.d. Fasi di gestione, le Tipologie dei controlli e le conseguenze per le inadempienze, a cui vanno aggiunte le sanzioni, se previste.

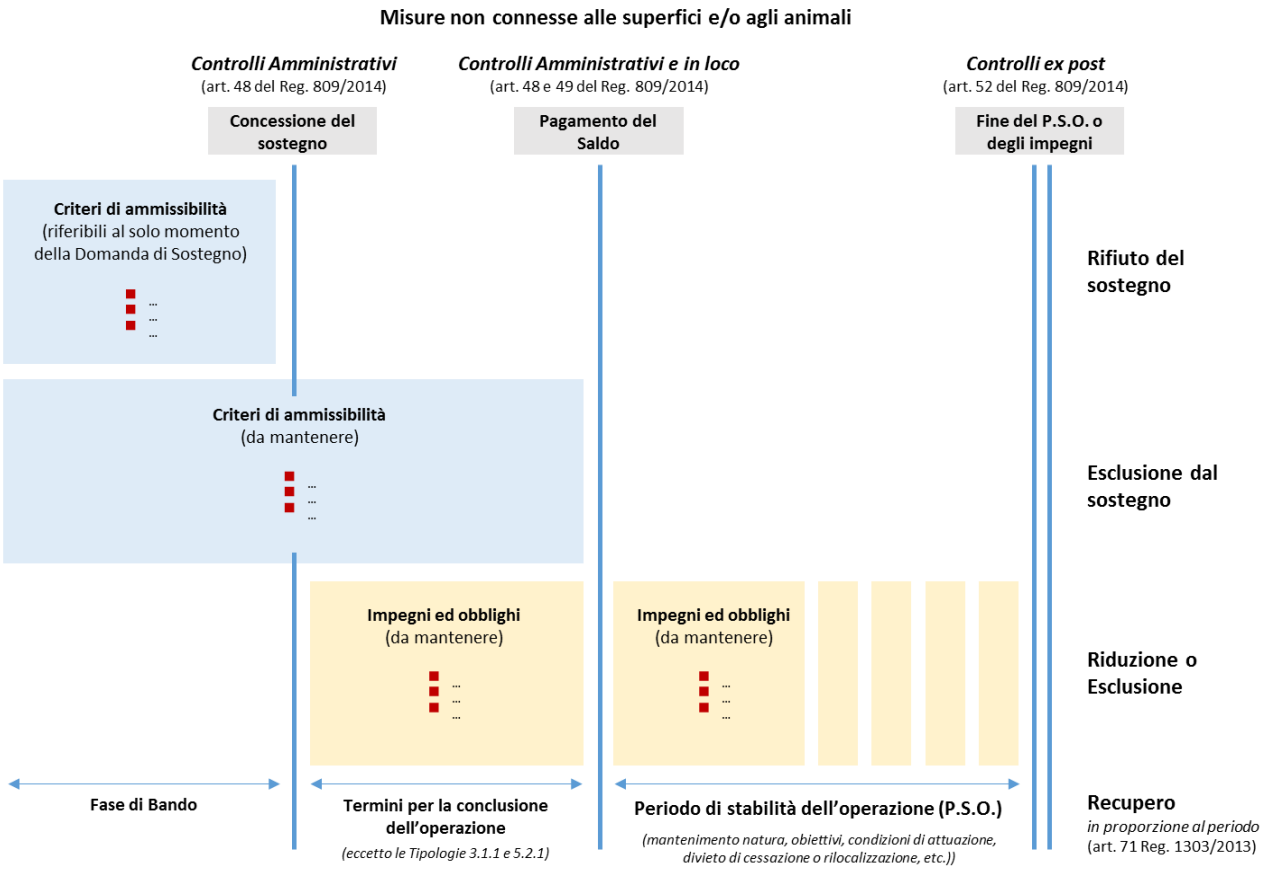

In particolare, nella c.d. Fase di esecuzione del progetto, i Beneficiari potrebbero non adempiere (totalmente o parzialmente) in modo corretto al rispetto degli Impegni e degli Obblighi che derivano dalla base giuridica e dagli atti che costituiscono il "Rapporto di Sovvenzione", siano essi di natura contrattuale (Provvedimento di concessione) o provvedimentale (Graduatoria).

In caso di grave inadempimento dei Beneficiari, la prima conseguenza è la Risoluzione del "Rapporto di Sovvenzione" (tra Autorità di Gestione e Beneficiario), a cui consegue la Decadenza e la Revoca

fonte: http://burc.regione.campania.it

del Provvedimento di concessione nell'esercizio della c.d. Autotutela privatistica della P.A. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6 del 29 gen. 2014); viceversa, nei casi di Inadempimento non tanto grave da determinare la revoca del Provvedimento di concessione – può essere prevista la Riduzione del sostegno concesso o del pagamento richiesto e l'applicazione di Sanzioni amministrative, se previste.

In entrambi i casi, altra conseguenza dell'inadempimento è l'Obbligo di restituzione del Contributo indebitamente percepito (in quota comunitaria, nazionale e regionale); al recupero provvede, in tali casi, l'Organismo Pagatore del P.S.R. Campania 2014-2020 (AgEA).

Definizioni

Durata di un'inadempienza: dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Entità di un'inadempienza: dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme.

Gravità di un'inadempienza: dipende, in particolare, dalla rilevanza delle sue conseguenze sugli obiettivi che l'Impegno / Obbligo non rispettato intende perseguire.

Gruppo di impegni: si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Impegno: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul Beneficiario del sostegno in forza dell'adesione volontaria alla Misura / operazione oggetto di contributo.

Importo ammesso per l'operazione: corrisponde all'importo concesso indicato nel Provvedimento di concessione/rimodulazione/variante.

Inadempienza: la mancata osservanza di un Impegno previsto dalle Misure del PSR oppure di un altro Obbligo, ove pertinente con l'operazione, stabilito dalla normativa dell'Unione Europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsto dal PSR.

Inadempienza grave: Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

Livello di inadempienza: uno dei tre livelli in cui può essere classificata una inadempienza, da determinare in base ai valori attribuiti agli indicatori relativi ai criteri di gravità, entità e durata di cui all'articolo 35.3 del Reg. (UE) n. 640/2014. Il livello di inadempienza può essere basso (valore = 1), medio (valore = 3), alto (valore = 5).

Operazione: unità elementare, rappresentata da un progetto selezionato dall'Autorità di Gestione, o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti nell'ambito delle Disposizioni attuative del PSR, attuata da un solo Beneficiario e riconducibile univocamente a una delle Tipologie di Intervento previste dal PSR stesso.

Ripetizione di un'inadempienza: La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni o durante l'intero periodo di programmazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

2014-2020 per lo stesso Beneficiario e la stessa Misura o Tipologia di Intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una Misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

1. Le sanzioni a tutela degli interessi finanziari

Il Reg. (CE) n. 2988 del 18/12/1995 (tuttora vigente) definisce: a) al secondo comma dell'art. 1, l'irregolarità rilevante ai fini della soggezione di una condotta al regime delle Sanzioni e delle misure di rilievo comunitario, come una "qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al Bilancio generale delle comunità o ai Bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto della comunità, ovvero una spesa indebita", e; b) all'art. 2, i principi che devono presiedere l'irrogazione delle sanzioni amministrative comunitarie, le regole generali di base per garantire uniformità nella repressione di illeciti e frodi, oltre che equità nella commisurazione delle Sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie. In particolare, il quarto comma dell'art. 2 stabilisce che "fatto salvo il diritto comunitario applicabile, le procedure relative all'applicazione dei controlli, delle misure e sanzioni comunitarie sono disciplinate dal diritto degli Stati membri".

L'inadempimento e le irregolarità commesse dai Beneficiari comportano quindi – nei casi previsti dai Regolamenti – l'applicazione di Sanzioni da parte dell'Autorità competente (Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore del Programma). Tra le Sanzioni, va fatta una prima distinzione tra le misure che – pur consistendo nell'inflizione di una conseguenza negativa in risposta alla violazione di un precetto giuridico (o, regola) – assolvono una funzione direttamente e immediatamente riparatoria dell'interesse violato (ex art. 4) e le misure che sono sanzionatorie in senso stretto, cioè con una funzione esclusivamente afflittiva (ex art. 5).

L'art. 4 del Reg. (CE) n. 2988 del 18/12/1995 disciplina le misure "non sanzionatorie" le quali sono volte a ripristinare lo stato di fatto o di diritto preesistente, derivante dal percepimento di un beneficio indebitamente ottenuto, maggiorato di interessi. Si tratta di quelle Sanzioni conseguenti all'inadempimento del Beneficiario e che sono comminate dall'Autorità competente in quanto parte del provvedimento di concessione: esse hanno la finalità di porre un rimedio all'interesse violato. Ne sono un esempio, le Riduzioni e le Esclusioni previste dai Regolamenti comunitari, compresa la Revoca totale o parziale del Provvedimento di concessione per decadenza dal sostegno conseguente all'Inadempimento.

Il successivo art. 5 indica, invece, le misure sanzionatorie in senso stretto, che sono rivolte – essenzialmente – a punire il responsabile dell'Illecito, attraverso l'irrogazione di una pena che mira non alla soddisfazione diretta dell'interesse pregiudicato dal comportamento irregolare, bensì alla riprovazione giuridica dell'illecito consumato ed alla dissuasione dalla consumazione di ulteriori violazioni, in un'ottica finalistica di tutela dell'interesse pubblico.

Queste ultime misure (previste dall'art. 5) non hanno una diretta funzione risarcitoria e sono quelle Sanzioni comminate dall'Autorità competente, nella qualità di Amministrazione dotata di Potestà di Imperio. Esse possono comportare, ad esempio: il pagamento di una sanzione pecuniaria; il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percepite o eluse; la privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso dalla normativa comunitaria; l'esclusione o la revoca

fonte: http://burc.regione.campania.it

dell'attribuzione del vantaggio per un periodo successivo a quello dell'irregolarità; la perdita di una garanzia o cauzione costituita ai fini dell'osservanza delle condizioni previste da una normativa o la ricostituzione dell'importo di una garanzia indebitamente liberata, o altre sanzioni di carattere esclusivamente economico.

In relazione all'oggetto, le Sanzioni Amministrative comunitarie (articoli 4 e 5) possono poi essere distinte in pecuniarie e non pecuniarie: le Sanzioni pecuniarie "c.d. finanziarie" sono pari ad una percentuale o del valore della sovvenzione o irregolarità; quelle non pecuniarie possono consistere, invece, come detto, nell'esclusione del Beneficiario inadempiente dall'assegnazione – ad esempio – di Grant (Sovvenzioni) e di Tender (Appalti), per un certo periodo di tempo.

1.1 Le Sanzioni per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020

L'impianto Sanzionatorio relativo alle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali nel ciclo di Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 è definito dagli articoli 35 e 36 del Reg. (UE) n. 640/2014 – che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 – e dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014. A tali disposizioni vanno aggiunti gli Orientamenti contenuti nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013)9527 del 19/12/2013, in forza del rinvio operato – per lo Stato membro – dall'art. 21 del D.M. 2490 del 25/01/2017, ai fini dell'individuazione e della misura delle Sanzioni da applicare ai Beneficiari per inadempienze alle regole sugli appalti pubblici.

In particolare, le disposizioni comunitarie e nazionali prevedono un impianto di Riduzioni, Esclusioni e Sanzioni per tutte le Misure dello Sviluppo Rurale, che variano a seconda della Tipologia degli Interventi, fissandone le regole per la loro applicazione.

Fermo il principio che i Criteri di Ammissibilità sono condizioni / regole / requisiti che i Beneficiari devono rispettare per essere ammessi al sostegno e rimanere a beneficiarne, per cui il loro mancato rispetto determina il Rifiuto del Sostegno, o la Decadenza del Beneficiario da quello concesso, con conseguente Revoca della Sovvenzione. La base normativa per la misura delle Riduzioni è declinata – per lo Stato membro – dai Decreti del MiPAAF che si sono susseguiti nel periodo 2014-2020 (D.M. n. 180 del 23/01/2015, D.M. n. 3536 del 08/02/2016 e D.M. n. 2490 del 25/01/2017).

Tale disciplina è resa applicativa per gli Impegni e gli Obblighi già assunti o da assumere da parte dei Beneficiari – in relazione alle diverse Tipologie di Intervento previste nei PSR – dalle Regioni nei Documenti che contengono le disposizioni di attuazione regionali, per la definizione delle procedure di calcolo di Riduzioni ed Esclusioni dall'Aiuto, l'individuazione del tipo e della misura delle Sanzioni da applicare per inadempienze del Beneficiario, tenuto conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza – art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

1.2 I procedimenti Sanzionatori del PSR Campania 2014-2020, per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali

In conseguenza delle particolari modalità di costituzione e svolgimento del Rapporto di Sovvenzione, si distinguono tre fasi successive per l'applicazione / irrogazione delle Sanzioni amministrative.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La procedura di selezione dei Beneficiari delle Sovvenzioni è retta – in linea generale – dalla Legge n. 241 del 07/08/1990, che al primo comma dell'art. 12 prevede – tra l'altro – che: "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi" (comma così modificato dal secondo comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013).

Nella c.d. Fase di Bando, che si conclude con la concessione della sovvenzione e che è propria dell'Autorità di Gestione del PSR, le Sanzioni sono applicate nel rispetto dei Principi dell'attività amministrativa, delle regole generali e delle garanzie di procedimento previste dalla stessa Legge n. 241 del 07/08/1990.

La Fase di Esecuzione del Progetto, invece, si fonda sull'Accordo / Contratto (Provvedimento di concessione) tra l'Autorità di Gestione e Beneficiari (ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990) e, in considerazione della particolare modalità di svolgimento del "Rapporto di Sovvenzione" (nella quale il Beneficiario è potenziale creditore della Sovvenzione e, al contempo, debitore dell'eventuale Sanzione), è applicabile il principio della c.d. Autotutela privatistica della P.A. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6 del 29/01/2014: Inadempimento a cui consegue la Decadenza / Revoca della Sovvenzione).

Viceversa, nella Fase successiva al Pagamento del Saldo, le Sanzioni applicabili ai Beneficiari sono previste dalla Legge n. 898 del 23/12/1986 che – fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale – disciplina l'Irrogazione delle Sanzioni qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento da parte dei Beneficiari di Aiuti, Premi, Indennità, Restituzioni, Contributi o altre Erogazioni a carico totale o parziale del FEASR.

In tali casi (dati o notizie false e indebito percepimento), il primo comma dell'art. 4 della Legge 898 dispone che "all'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della Legge n. 689 del 24/11/1981".

All'accertamento delle violazioni provvede l'Autorità competente e, in ogni caso, l'Organismo Pagatore procede al recupero delle somme erogate indebitamente percepite e degli interessi, dopo che l'Autorità competente avrà provveduto all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Anche l'irrogazione delle misure sanzionatorie in senso stretto (ex art. 5 del Reg. CE n. 2988 del 18 dicembre 1995), con le quali, ad esempio, i Regolamenti comunitari o l'Autorità di Gestione (PSR o Bandi) possono prevedere l'esclusione del Beneficiario inadempiente dall'assegnazione di Grant (Sovvenzioni) e di Tender (Appalti) per un certo periodo di tempo, segue il procedimento previsto dalla Legge n. 689 del 24/11/1981, in forza del principio *lex specialis derogat generali* che disciplina l'Illecito amministrativo e l'applicazione delle relative sanzioni.

1.3 L'individuazione del Giudice competente

La presenza di un Accordo (Provvedimento di concessione) tra Autorità di Gestione e Beneficiario, alla base del "Rapporto di Sovvenzione", costituisce un aspetto essenziale dell'intero Sistema dei Finanziamenti Pubblici, che, diversamente, non sarebbe concepibile senza l'Accordo tra Autorità di

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gestione e Beneficiario (Accordo che è finalizzato al raggiungimento degli Obiettivi previsti dai Regolamenti e dal Programma).

Tale impostazione è pacifica per l'abbondante giurisprudenza domestica sul riparto di giurisdizione tra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario, proprio in relazione alle controversie che possono originarsi nella complessiva fase di attuazione dei Programmi co-finanziati con Fondi Europei (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6 del 2014 e Cass. Sez. Un. n. 1710 del 24/01/2013).

La fase che precede l'attribuzione del finanziamento è retta dai principi del c.d. Procedimento Amministrativo, che ha come obiettivo quello della formazione di un Provvedimento finale a natura concessoria (Graduatoria dei Beneficiari): conseguentemente, la posizione dei c.d. "candidati al finanziamento" (potenziali Beneficiari) è considerata di interesse legittimo e tutelata dal Giudice Amministrativo (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 104 del 02/07/2010).

In ragione di ciò, per le controversie che hanno ad oggetto l'impugnazione di Provvedimenti di: non Ricevibilità, Ammissibilità / non Ammissibilità, Finanziabilità / non Finanziabilità, Revoca o Annullamento del Provvedimento di concessione derivante dalla mancanza dei presupposti per l'attribuzione della Sovvenzione, i Beneficiari possono presentare, alternativamente:

a) Ricorso giurisdizionale al TAR, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa del Provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
b) Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa del Provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Successivamente, dopo la sottoscrizione del Provvedimento di concessione, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario – con le modalità e nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile, e cioè ogni volta che, nella fase di erogazione o recupero del contributo, si controverte sull'Adempimento / Inadempimento delle obbligazioni assunte dal Beneficiario, o sull'acclarato sviamento dei Fondi acquisiti rispetto al Progetto finanziato, anche nei casi in cui si impugnino Atti o Provvedimenti formalmente intitolati come Revoca, Decadenza o Risoluzione.

È inoltre devoluta al Giudice Ordinario la competenza a decidere sulle Opposizioni alle Sanzioni Amministrative (ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge n. 689 del 24/11/1981).

2. Procedura di Calcolo delle Riduzioni (ex art. 20 ed Allegato 6 del D.M. n. 2490/2017)

2.1 Regole per la determinazione della sanzione

Di seguito sono specificati alcuni principi generali di cui tener conto nell'applicazione delle riduzioni / esclusioni:

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno richiesto o concesso a seguito dell'inadempienza agli impegni ed altri obblighi, si dovrà tener conto della gravità, dell'entità, della durata (vedi Paragrafo "Definizioni") e della ripetizione dell'inadempienza; la sanzione applicabile deve essere

fonte: http://burc.regione.campania.it

proporzionata e graduata in funzione di tali criteri, il che comporta un'equa definizione delle fattispecie che si possono verificare per l'attribuzione dei livelli (basso, medio o alto) dei parametri di gravità, entità e durata.

All'inadempienza è attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1= bassa; 3= media; 5= alta) per ciascuno dei tre criteri, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Nei casi in cui l'inadempienza non causa l'esclusione totale del sostegno, si applica, in linea di principio, una riduzione la cui percentuale può essere del 3%, del 5% e del 10%, in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, calcolando la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai tre diversi criteri.

Il punteggio medio ottenuto sarà impiegato per ottenere la percentuale della riduzione, attraverso la seguente tabella:

Punteggio medio (x)	***Percentuale di riduzione***
$1 \leq x < 3$	3 %
$3 \leq x < 4$	5 %
$x \geq 4$	10%

La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni (per i controlli che saranno svolti sino a tutto il 2019) o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 (per i controlli effettuati dal 2020) per lo stesso Beneficiario e la stessa Misura o Tipologia di Intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una Misura analoga.

La verifica della eventuale ripetizione dovrà andare oltre la Tipologia di Intervento ed estendersi, quindi, all'intera Misura per le inadempienze relative ad impegni ed altri obblighi comuni a più Tipologie di Intervento della Misura, mentre la verifica della eventuale ripetizione si limita alla sola Tipologia di Intervento per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi specifici della stessa Tipologia di Intervento.

Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata. Qualora in esito alla valutazione generale sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il Beneficiario è altresì escluso dalla stessa Misura o Tipologia di Intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Inoltre, ai sensi delle Disposizioni generali, qualora il Beneficiario incorra in una revoca dei benefici precedentemente concessi, non determinata da espressa volontà di rinuncia e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso, il Beneficiario sarà considerato "non affidabile" (e quindi non ammissibile) per i due anni successivi a partire dalla notifica del provvedimento di revoca, nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020. Infine, è considerato "non affidabile" (e, quindi, non ammissibile) il soggetto che abbia subito una revoca parziale o totale del

fonte: http://burc.regione.campania.it

contributo concesso nell'ambito del PSR 2014-2020, ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto.

2.2 Cumulo e ordine delle riduzioni (regola generale)

In caso di inadempienza di più impegni non afferenti al medesimo gruppo di impegni, si applica il "cumulo" delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione.

In caso di sussistenza di diverse cause di riduzione, si applicano in primo luogo le riduzioni e sanzioni di cui all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e, poi, le riduzioni stabilite sulla base del presente documento.

Non si applica, invece, il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici; in tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione (punto 1.3 dell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013)9527 del 19/12/2013 concernente gli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici). Tuttavia, la riduzione risultante si sommerà alle eventuali altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti, secondo il principio del "cumulo" di cui al primo capoverso.

3. Sanzioni per inadempienze di Obblighi generali del Beneficiario

Di seguito, si anticipano il riepilogo e le specificazioni conseguenti a violazioni degli obblighi generali derivanti dalla normativa dell'Unione applicabili al sostegno FEASR per le Misure non connesse alle superfici e/o agli animali del PSR 2014-2020, distinguendo le conseguenze susseguenti ad istruttoria e controlli sulle Domande di Sostegno e Domande di Pagamento:

Descrizione Impegno / obbligo	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza	Base di calcolo della Riduzione	Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione
Rispetto dei criteri di ammissibilità	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post (laddove pertinente)	Rifiuto / esclusione / revoca	Importo ammissibile / ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 2490/17
Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post (laddove pertinente)	Rifiuto / riduzione / esclusione / revoca	Importo ammissibile / ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 2490/17
Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e	Tutte le tipologie	Amministrativo sulla Domanda di Pagamento	Riduzione / esclusione / revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 2490/17

fonte: http://burc.regione.campania.it

Descrizione Impegno / obbligo	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza	Base di calcolo della Riduzione	Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione
Presentazione della Domanda di Pagamento per saldo					
Mancata richiesta di variante	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco	Riduzione	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 2490/17
Non produrre prove false o omissioni per negligenza	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco	Esclusione / revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art.35, comma 6 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 2490/17
Informazione e pubblicità	Operazioni che prevedono comunicazioni / informazioni al pubblico	Amministrativo / in loco / ex post	Riduzione	Importo ammesso per l'operazione	Art. 36 del Reg. 640/14;
Rispetto della normativa sugli appalti	Operazioni realizzate da beneficiari pubblici; Operazioni realizzate da beneficiari privati per importi superiori a un milione di euro ed un contributo > del 50%	Amministrativo / in loco	Riduzione / esclusione / revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art.35 del Reg. 640/14; Art. 21 del D.M. 2490/17
Rispetto della normativa sugli aiuti di stato	Operazioni realizzate in regime *de minimis*	Amministrativo	Esclusione	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 2490/17
Consentire lo svolgimento dei controlli	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	Esclusione	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 2490/17
Fornitura dati monitoraggio	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco	Riduzione	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 2490/17
Stabilità delle operazioni	Per le operazioni che prevedono investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi i	Ex post	Riduzione / revoca	Importo erogato per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 2490/17

fonte: http://burc.regione.campania.it

Descrizione Impegno / obbligo	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza	Base di calcolo della Riduzione	Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione
Comunicazione PEC	Tutte le tipologie	Amministrativo	Rifiuto / riduzione	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 2490/17
Comunicazione coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato / IBAN	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco	Riduzione / esclusione / revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 2490/17
Comunicazioni ulteriori richieste da specifici provvedimenti	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	Riduzione / esclusione / revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 2490/17
Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	Riduzione	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 2490/17
Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	Riduzione / esclusione / revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 2490/17
Realizzazione delle operazioni	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	Esclusione / revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 2490/17

Nei paragrafi seguenti si riporta una breve descrizione dei singoli impegni / obblighi.

3.1 Rispetto dei criteri di ammissibilità

Il richiedente deve dichiarare al momento della presentazione della Domanda di Sostegno il rispetto dei criteri (condizioni) di ammissibilità indicate nel Bando, riferite al Beneficiario e/o all'intervento oggetto di Aiuto (inclusa l'assenza di altro finanziamento, doppio finanziamento irregolare e di doppio finanziamento a valere sul Bilancio UE, in atto per le medesime spese, di cui all'art 30 Reg. UE n. 1306/2013).

Il Beneficiario deve assicurare fino al Pagamento del Saldo il rispetto di quelle condizioni, indicate nel bando, che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi, in loco e, laddove pertinente, ex post.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Fanno eccezione quelle condizioni che siano pertinenti solamente al momento della presentazione della Domanda di Sostegno e quelle che non possano essere mantenute per loro natura (si vedano eventuali indicazioni riportate nel bando).

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della Domanda di Sostegno preclude la concessione dell'aiuto (rifiuto).

In caso di accertamento successivo alla concessione dell'aiuto, le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità che devono permanere, determinano la revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o di altri fatti non imputabili alla volontà del Beneficiario non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

3.2 Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione

Ogni operazione relativa allo sviluppo rurale viene selezionata sulla base di criteri individuati dall'Autorità di Gestione in coerenza con gli obiettivi strategici di ciascuna misura del PSR. In sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno, a ciascuna operazione è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente rispetto ai criteri di selezione previsti. In molte misure del PSR, per l'accesso al sostegno è comunque richiesto il possesso dei requisiti che comportano l'attribuzione di un punteggio minimo. Tale vincolo, di fatto, costituisce una condizione di ammissibilità.

L'attribuzione delle priorità e dei punteggi permette la definizione di una graduatoria di merito nella quale sono classificati i progetti ritenuti qualitativamente migliori, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi del PSR.

I criteri di selezione, richiamati nei singoli bandi, devono essere mantenuti nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e al pagamento finale (periodo ex post), assumendo, di fatto, la connotazione di "impegno". Questi, laddove previsto dal bando, verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo in loco ed ex post.

Effetti dell'inadempienza

Il rispetto dei criteri di selezione viene verificato nei seguenti ambiti:

- controllo amministrativo della Domanda di Sostegno: in questa sede, il mancato rispetto di un criterio di selezione comporta la mancata attribuzione della priorità e/o del punteggio ad esso corrispondente. Per le Tipologie di Intervento in cui è previsto il punteggio minimo, il suo mancato raggiungimento comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- controllo amministrativo della Domanda di Pagamento: quando previsto nel bando, il Beneficiario deve assicurare il mantenimento dei criteri di selezione che devono permanere successivamente alla Concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi / in loco / ex post. Il bando disciplinerà l'applicazione dell'eventuale riduzione / revoca del sostegno.

3.3 Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma

Il Beneficiario dovrà rispettare la tempistica di realizzazione e il termine entro il quale le operazioni dovranno essere ultimate, in coerenza con il cronoprogramma previsto dal bando e con quanto specificato nel Provvedimento di concessione, salvo proroga autorizzata.

A conclusione dell'operazione, il Beneficiario presenta al Soggetto Attuatore la Domanda di Pagamento per Saldo, corredata di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile prevista dai singoli bandi. Per conclusione dell'operazione, si intende la conclusione di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, sia essa attinente ai lavori, che ai servizi, che alle forniture. Le verifiche sull'effettiva realizzazione e funzionalità dell'investimento, da effettuarsi prima dell'erogazione del saldo sono realizzate almeno con una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento (c.d. "visita in situ"). La visita sul luogo dell'operazione non è obbligatoria se l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto delle scadenze previste, ove non sia intervenuta una proroga autorizzata, comporta l'applicazione di riduzioni / esclusioni. La Domanda di Pagamento per Saldo deve essere presentata al competente Soggetto Attuatore entro il termine previsto dal Provvedimento di concessione / proroga. La presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo oltre il termine indicato, comporta l'applicazione di riduzioni sull'importo ammesso per l'operazione.

L'inadempienza rilevata è valutata rispetto ai criteri di gravita, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	*Uguale alla durata*	*Uguale alla durata*	*ritardo ≤ 30 gg*
Medio (3)	*Uguale alla durata*	*Uguale alla durata*	*30 gg < ritardo ≤ 60 gg*
Alto (5)	*Uguale alla durata*	*Uguale alla durata*	*60 gg <ritardo ≤ 90 giorni*

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

Un ritardo superiore ai 90 giorni comporta l'esclusione con revoca totale dell'Aiuto per l'Operazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3.4 Mancata richiesta di variante

Le varianti degli interventi finanziati, così come definito dalle Disposizioni generali, se non escluse dal bando, devono essere preventivamente richieste e approvate.

Effetti dell'inadempienza

Le varianti in corso d'opera degli interventi finanziati non richieste e, dunque, non preventivamente approvate, qualora siano comunque realizzate, comportano, in fase di saldo, l'applicazione di riduzioni sull'importo ammesso per l'operazione, fermo restando che l'approvazione della variante e l'ammissibilità della relativa spesa restano subordinate al rispetto dei requisiti indicati nelle Disposizioni generali. L'inadempienza rilevata, ai fini del calcolo della riduzione, è valutata rispetto ai criteri di gravita, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	*Mancata richiesta di variante*	*Uguale alla gravità*	*Uguale alla gravità*
Medio (3)	*Punteggio =3 non si applica*	*Punteggio =3 non si applica*	*Punteggio =3 non si applica*
Alto (5)	*Punteggio =5 non si applica*	*Punteggio =5 non si applica*	*Punteggio =5 non si applica*

3.5 Non produrre prove false o omissioni per negligenza

Il Beneficiario non deve presentare prove false, né omettere intenzionalmente o per negligenza di dare le necessarie informazioni, al fine di ricevere l'aiuto.

Nota: eventuali Errori Palesi sono trattati ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, che prevede la possibilità di porvi rimedio senza conseguenze per il Beneficiario.

Effetti dell'inadempienza

L'aiuto è revocato integralmente. Il Beneficiario e altresì escluso dalla stessa Misura o Tipologia di Intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

3.6 Informazione e pubblicità

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato III). In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno all'operazione da parte del FEASR, riportando l'emblema dell'Unione e un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Effetti dell'inadempienza

In caso di inadempienza il sostegno è sospeso e si sospendono pertanto i termini per il pagamento del saldo rispetto alla presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo – art. 36, Reg. (UE) n. 640/2014. Se non è posto rimedio all'inadempienza dopo il termine di 15 giorni solari., la riduzione, applicata sull'importo ammesso per l'operazione, è valutata rispetto ai criteri di gravita, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	*Punteggio =1 non si applica*	*Punteggio =1 non si applica*	*Punteggio =1 non si applica*
Medio (3)	*Uguale alla entità*	*In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, si ha inadempienza in caso di: assenza, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) una descrizione del progetto/dell'intervento* ***oppure****, qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, assenza sul sito di una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. In tutti i casi (poster, targa e sito web) verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità: le informazioni occupano meno del 25 % dello spazio della targa o della pagina web)*	*Uguale alla entità*
Alto (5)	*Uguale alla entità*	*In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, si ha inadempienza in caso di: assenza di un cartellone temporaneo/permanente (*) di dimensioni rilevanti, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento con una descrizione del progetto/dell'intervento* ***oppure*** *mancato posizionamento del cartellone temporaneo / permanente (*) , in un luogo facilmente visibile al pubblico. In ogni caso verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità: le informazioni occupano meno del 25 % dello spazio del cartellone temporaneo/permanente).*	*Sempre medio*

(*): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni) dovrà essere esposto entro tre mesi dal completamento di un'operazione (controllo ex post). Per operazione si intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

3.7 Rispetto della normativa sugli appalti

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 2490 del 25/01/2017 fissa – per lo Stato membro – la "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle Riduzioni ed Esclusioni per inadempienze dei Beneficiari dei Pagamenti Diretti e dei Programmi

fonte: http://burc.regione.campania.it

di Sviluppo Rurale". In particolare, l'art. 21 del D.M. n. 2490/2017 dispone che: "Relativamente alle Misure del Reg. (UE) n. 1305/2013, nel caso di Inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria (sanzione pecuniaria) da applicare al Beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base (degli) Orientamenti allegati alla Decisione della Commissione C(2013)9527 del 19/12/2013".

Con la richiamata Decisione n. 9527 del 19/12/2013, la Commissione ha fissato gli Orientamenti per la determinazione delle Rettifiche Finanziarie da apportare, nell'ambito della Gestione Concorrente, alle Spese finanziate dall'Unione per i periodi di Programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il mancato rispetto delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, raccomandando (ultimo capoverso del Par. 1.1. Obiettivi e ambito di applicazione degli Orientamenti) l'applicazione degli stessi criteri e delle stesse percentuali – in funzione Sanzionatoria – per le Irregolarità rilevate dalle Autorità competenti (Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore) nell'ambito dei propri controlli sui Beneficiari dei PSR, fatta salva la possibilità di prevedere norme più rigorose.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici da parte dei Beneficiari comporta l'applicazione di riduzioni finanziarie, applicate sugli importi rimodulati a seguito dell'esperimento delle procedure di gara, con gli stessi criteri e le stesse percentuali stabiliti per le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione Europea sulla base degli Orientamenti allegati alla Decisione C(2013) 9527 del 19/12/2013 (vedi Allegato 1 al presente Documento)

3.8 Rispetto della normativa sugli aiuti di stato

Per le Misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e soggette all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (*de minimis*), l'impresa dovrà dichiarare di non avere beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo *de minimis*, oppure, alternativamente, di aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo *de minimis* per un importo complessivo entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

In caso di Domanda di Sostegno presentata da più soggetti, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ciascun componente. Per il relativo controllo si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 del Reg. n. 1407/2013.

Le imprese che operano nei settori della pesca e dell'acquacoltura, nella produzione primaria dei prodotti agricoli e/o nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e, contemporaneamente, operano nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, è fatto obbligo di mantenere un sistema di contabilità separato atto a dimostrare che i costi per le attività esercitate nei settori esclusi dall'applicazione del Regolamento *de minimis* non beneficiano di detti aiuti in regime *de minimis*.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto delle norme in materia di aiuti di stato (*de minimis*) comporta l'esclusione con conseguente revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

3.9 Consentire lo svolgimento dei controlli

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti Autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie e di controllo, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto dell'obbligo, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, comporta l'esclusione, con conseguente revoca totale dell'Aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

3.10 Fornitura dati monitoraggio

Con il fine di monitorare lo stato di avanzamento del Programma, l'Autorità di gestione del PSR potrà attivare la raccolta di dati e informazioni sulla fase realizzativa delle singole iniziative finanziate. Il Beneficiario del sostegno pertanto, su richiesta dell'Autorità di Gestione, sarà tenuto a fornire i dati e le informazioni sull'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione. Il beneficiario, su richiesta della stessa Autorità di Gestione, o di altro soggetto da essa delegato, sarà inoltre obbligato a fornire le informazioni, attinenti l'operazione finanziata, necessarie al sistema di valutazione del PSR.

Effetti dell'inadempienza

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione, al competente Ufficio regionale o altro soggetto delegato dall' Autorità di Gestione, di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al Beneficiario apposita richiesta a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta.

La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta una riduzione sull'importo ammesso per le operazioni, valutata rispetto ai criteri di gravita, entità e durata secondo la tabella specifica.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	*Il ritardo si è verificato per la prima volta*	*1 gg < ritardo ≤ 15 gg*	*Uguale all'entità*
Medio (3)	*Il ritardo si è verificato per la seconda volta*	*15 gg < ritardo ≤ 30 gg*	*Uguale all'entità*
Alto (5)	*Il ritardo si è verificato per più di due volte*	*ritardo > 30 gg*	*Uguale all'entità*

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

3.11 Stabilità delle operazioni

Per verificare il rispetto del Periodo di stabilità delle operazioni, sono svolti i controlli ex post di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014. Questi controlli verificano anche il rispetto di eventuali altri impegni ex post previsti dal PSR e/o dalle relative disposizioni attuative.

In particolare, ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel caso di operazioni che comportino investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora, nei cinque anni successivi al pagamento del saldo o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile:

a) cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;

b) effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;

c) apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, inoltre, prevede che gli importi indebitamente versati al Beneficiario siano recuperati in proporzione al periodo in cui i requisiti di stabilità dell'operazione non sono stati soddisfatti.

Effetti dell'inadempienza

Stante quanto sopra, qualora si verifichino i casi di inadempienza sopra elencati, si procederà al recupero dell'importo erogato per le operazioni, secondo le modalità di seguito specificate:

Anno in cui è avvenuta l'inadempienza	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
% di recupero dell'importo erogato	*100%*	*80%*	*60%*	*40%*	*20%*

fonte: http://burc.regione.campania.it

3.12 Comunicazione PEC

Il Beneficiario è obbligato a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno. La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, comportano l'impossibilità di notifiche al Beneficiario.

Effetti dell'inadempienza

L'assenza di comunicazione dell'indirizzo di PEC con la compilazione della Domanda di Sostegno comporta il rifiuto.

Nella ipotesi di mancato mantenimento in esercizio dell'indirizzo PEC e/o di mancata comunicazione di variazioni dello stesso, vengono sospesi i pagamenti e assegnati 15 giorni lavorativi, dalla data di notifica della richiesta effettuata dall'UOD competente, per comunicare le nuove informazioni. La mancata fornitura dei dati richiesti entro i termini suddetti comporta una riduzione sull'importo ammesso per l'operazione, valutata rispetto ai criteri di gravita, entità e durata secondo la tabella specifica.

Il superamento del termine dei 15 giorni comporta l'esclusione, con conseguente revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	*Uguale alla durata*	*Uguale alla durata*	*1 gg < ritardo ≤ 5 gg*
Medio (3)	*Uguale alla durata*	*Uguale alla durata*	*5 gg < ritardo ≤ 10 gg*
Alto (5)	*Uguale alla durata*	*Uguale alla durata*	*10 gg < ritardo ≤ 15 gg*

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

3.13 Comunicazione coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato / IBAN

Il Beneficiario comunica, entro 15 giorni solari dalla data della sottoscrizione del Provvedimento di concessione, le coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato, intestato o co-intestato al Beneficiario stesso, sul quale egli intende siano accreditate le somme a lui spettanti in relazione alla realizzazione dell'iniziativa finanziata. Il Conto Corrente dedicato, pertanto, costituisce l'unico riferimento strumentale per la movimentazione di tutte le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'iniziativa, siano esse pubbliche o private, e la base documentale per l'esecuzione di accertamenti e controlli da parte dei soggetti competenti.

Per tutte le Misure, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, nell'apposita sezione della Domanda di Pagamento, il codice IBAN.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Effetti dell'inadempienza

Nel caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione delle coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato / IBAN, all'Ufficio regionale competente, lo stesso Ufficio richiedente provvede ad inviare al Beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida.

La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta una riduzione sull'importo ammesso per le operazioni, valutata rispetto ai criteri di gravita, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	*Uguale alla durata*	*Uguale alla durata*	*1 gg ≤ ritardo ≤ 5 gg*
Medio (3)	*Uguale alla durata*	*Uguale alla durata*	*5 gg < ritardo ≤ 10 gg*
Alto (5)	*Uguale alla durata*	*Uguale alla durata*	*10 gg < ritardo ≤ 15 gg*

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

Il superamento del termine dei 15 giorni comporta l'esclusione, con conseguente revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

3.14 Comunicazioni ulteriori richieste da specifici provvedimenti

Il Beneficiario deve comunicare al competente Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, le informazioni richieste da specifici provvedimenti (quali, ad esempio, avvenuto inizio dei lavori, nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza, etc.), i quali dettano anche i termini di presentazione delle comunicazioni.

Effetti dell'inadempienza

Nel caso di mancata comunicazione delle informazioni nei tempi stabiliti, si applica una riduzione sull'importo ammesso per le operazioni, valutata rispetto ai criteri di gravita, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	*Uguale alla durata*	*Uguale alla durata*	*1 gg ≤ ritardo ≤ 10 gg*
Medio (3)	*Uguale alla durata*	*Uguale alla durata*	*10 gg < ritardo ≤ 20 gg*
Alto (5)	*Uguale alla durata*	*Uguale alla durata*	*20 gg < ritardo ≤ 30 gg*

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il superamento del termine dei 30 giorni comporta l'esclusione con conseguente revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

3.15 Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario

Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda.

Effetti dell'inadempienza

In caso di mancata comunicazione di variazioni all'Ufficio regionale competente, lo stesso Ufficio che ha rilevato l'inadempienza applica una riduzione sull'importo ammesso per le operazioni, valutata rispetto ai criteri di gravita, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	*Mancata comunicazione variazione*	*Uguale alla gravità*	*Uguale alla gravità*
Medio (3)	*Punteggio =3 non si applica*	*Punteggio =3 non si applica*	*Punteggio =3 non si applica*
Alto (5)	*Punteggio =5 non si applica*	*Punteggio =5 non si applica*	*Punteggio =5 non si applica*

3.16 Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

a) il decesso del Beneficiario;

b) l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario;

c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) un'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del Beneficiario;

fonte: http://burc.regione.campania.it

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della Domanda.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, unitamente alla relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore competente per iscritto (via PEC nelle more dell'adeguamento del SIAN), entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Effetti dell'inadempienza

La mancata segnalazione con relativa documentazione determina l'applicazione delle sanzioni o riduzioni previste dal presente Documento per le inadempienze rilevate.

3.17 Realizzazione delle operazioni

L'obbligo principale del Beneficiario è quello di realizzare il Progetto in coerenza con quanto previsto nel Bando. La corretta realizzazione dell'operazione è oggetto di controlli: amministrativi sulla Domanda di Pagamento finale, in loco – anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48, comma 5, del Reg. (UE) n. 809/2014 – ed ex post – art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014, nel Periodo di stabilità dell'operazione, di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Effetti dell'inadempienza

Come indicato delle Disposizioni generali, in caso di operazioni realizzate solo parzialmente rispetto all'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato ed il conseguimento degli obiettivi prefissati. Qualora si riscontri che l'intervento realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza e per la revoca totale dell'Aiuto concesso per l'operazione, nonché per la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

In ogni caso, non è mai ammissibile una riduzione della spesa sostenuta e rendicontata maggiore del 40%, rispetto alla spesa ammessa. Pertanto, ove l'accertamento durante il sopralluogo dovesse rilevare la realizzazione degli investimenti per importi inferiori al 60% della spesa ammissibile prevista dal Provvedimento di concessione / rimodulazione, si procederà all'esclusione con la conseguente revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

4. Recesso (rinuncia) dagli impegni

Il recesso dagli impegni assunti con la Domanda e con la sottoscrizione del Provvedimento di concessione è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata in forma scritta dal Beneficiario al competente Soggetto Attuatore.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al Beneficiario la presenza di irregolarità nella Domanda, o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al Beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Se la rinuncia interviene prima dell'adozione del Provvedimento di concessione del contributo non è prevista nessuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente, che non viene inserito nella graduatoria regionale.

La rinuncia avvenuta dopo l'adozione del Provvedimento di concessione del contributo comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali. Sono fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

5. Rispetto dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario avrebbe diritto sulla base della Domanda di Pagamento e della decisione di sovvenzione (CR) supera di oltre il 10% l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella Domanda di Pagamento (CA), si applica una sanzione da calcolare sull'importo spettante CA.

Tuttavia, non si applicano sanzioni qualora il Beneficiario possa dimostrare in modo soddisfacente all'Autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La sanzione amministrativa si applica alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Reg (UE) n. 809/2014 e i controlli in loco di cui all'articolo 49 del Reg (UE) n. 809/2014. In quest'ultimo caso, la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

Effetti dell'inadempienza

Riduzione da applicare all'importo spettante: (*Importo richiesto nella domanda di pagamento (CR)*) – (*Importo spettante a seguito dell'esame di ammissibilità delle spese (CA)*)

La X% di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X\% = 100 * (CR - CA) / CA$$

Se X > 10%, il contributo erogabile (CE) al Beneficiario sarà così determinato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 1

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.12.2013
C(2013) 9527 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2013

relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

fonte: http://burc.regione.campania.it

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2013

relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) Scopo dei presenti orientamenti è fornire indicazioni ai servizi competenti della Commissione sui principi, sui criteri e sulle percentuali che devono essere applicati nelle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione per le spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici, come precisato negli orientamenti.

(2) A norma dell'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[1], la Commissione: i) impone rettifiche finanziarie agli Stati membri al fine di escludere dai finanziamenti dell'Unione le spese sostenute in violazione del diritto applicabile; ii) basa le sue rettifiche finanziarie sull'individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle implicazioni finanziarie per il bilancio; se non è possibile un'identificazione precisa di tali importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie in conformità della normativa settoriale; iii) nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria, tiene conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, anche in caso di carenze a livello dei sistemi di gestione e di controllo.

(3) A norma degli articoli 99 e 100 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione[2], la Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo. Disposizioni analoghe figurano in altre normative settoriali, vale a dire gli articoli 97 e 98 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca[3], l'articolo 44 della decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"[4], l'articolo 46 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-

1 GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1-96.
2 GU L 210 del 31.7.2006, pagg. 25-78.
3 GU L 223 del 15.8.2006, pagg. 1-44.
4 GU L 168 del 28.6.2007, pagg. 18-36.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"[5], l'articolo 48 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"[6], l'articolo 46 della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"[7] e l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune[8]. Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, è applicabile anche l'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[9], in linea con l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo[10].

(4) I presenti orientamenti saranno applicabili a tutti i Fondi in gestione concorrente inclusi nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, compresi quelli che non costituiscono la continuazione dei Fondi esistenti, come lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo Sicurezza interna.

(5) I presenti orientamenti costituiscono un aggiornamento degli orientamenti sulle rettifiche finanziarie da applicare in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici per i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013[11]. Questi orientamenti aggiornati riflettono l'esperienza acquisita con l'applicazione degli orientamenti precedenti e intendono chiarire il livello di rettifiche da applicare in linea con il principio di proporzionalità e tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Essi contribuiscono inoltre a dare seguito alla raccomandazione del Parlamento europeo sul discarico 2010 di armonizzare il trattamento degli errori relativi agli appalti pubblici nei settori d'intervento "Agricoltura e risorse naturali" e "Coesione, energia e trasporti" e a promuovere una maggiore armonizzazione della quantificazione, da parte della Corte dei conti europea e della Commissione, delle irregolarità nel settore degli appalti pubblici.

(6) I presenti orientamenti devono essere utilizzati dalla Commissione per garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri, la trasparenza e la proporzionalità nell'applicazione delle rettifiche finanziarie connesse alle spese finanziate dall'Unione. Scopo delle rettifiche finanziarie è ripristinare una situazione in cui la totalità delle spese dichiarate ai fini del finanziamento da parte dell'Unione sia legittima e regolare, conformemente alla normativa nazionale e dell'Unione applicabile,

---

5 GU L 144 del 6.6.2007, pagg. 1-21.

6 GU L 144 del 6.6.2007, pagg. 22-44.

7 GU L 144 del 6.6.2007, pagg. 45-65.

8 GU L 209 dell'11.8.2005, pagg. 1-25.

9 GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1-96.

10 GU L 311 del 14.11.2002, pagg. 3-8.

11 Rif. COCOF 07/0037/03-IT del 29.11.2007 applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo di coesione e al Fondo sociale europeo; rif. EFFC/24/2008 dell'1.4.2008 applicabili al Fondo europeo per la pesca; e "SOLID/2011/31 REV" dell'11.1.2012, vale a dire gli orientamenti per le rettifiche finanziarie da applicare in caso di irregolarità nell'applicazione dei regolamenti dell'Unione in materia di appalti pubblici agli appalti cofinanziati dai quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" durante il periodo di programmazione 2007-2013.

fonte: http://burc.regione.campania.it

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce nel suo allegato gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

Articolo 2

Gli orientamenti stabiliti nell'allegato sostituiscono gli orientamenti sulle rettifiche finanziarie da applicare in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici per i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, come indicato sopra nel considerando 5.

La Commissione, nel procedere alle rettifiche finanziarie connesse alle irregolarità rilevate dopo la data di adozione della presente decisione, applica gli orientamenti stabiliti nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 19.12.2013

Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione

fonte: http://burc.regione.campania.it

IT

ALLEGATO

Orientamenti

per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

fonte: http://burc.regione.campania.it

Indice

1. Introduzione 3

1.1. Obiettivi e ambito di applicazione degli orientamenti 3

1.2. Base giuridica e documenti di riferimento 5

1.2.1. Orientamenti relativi alle rettifiche finanziarie 5

1.2.2. Diritto dell'Unione applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" 5

1.3. Criteri da prendere in considerazione per decidere il tasso di rettifica da applicare 7

2. Principali tipi di irregolarità e tassi corrispondenti delle rettifiche finanziarie 8

2.1. Bando di gara e capitolato d'oneri 8

2.2. Valutazione delle offerte 14

2.3. Esecuzione dell'appalto 17

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. Introduzione

1.1. Obiettivi e ambito di applicazione degli orientamenti

Gli orientamenti relativi alle rettifiche finanziarie vanno principalmente applicati in caso di irregolarità che costituiscono una violazione delle norme in materia di appalti pubblici applicabili agli appalti finanziati dal bilancio dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente. Tali norme in materia di appalti pubblici sono enunciate nelle direttive sugli appalti pubblici di cui alla sezione 1.2. (nel seguito "le direttive") e nel diritto nazionale pertinente.

I tassi di rettifica indicati nella sezione 2 sono applicabili anche agli appalti che non sono disciplinati dalle disposizioni delle direttive o lo sono solo parzialmente[i]. La gamma di tassi compresi tra il 5% e il 100% fissata nella sezione 2 è identica a quella stabilita nella decisione della Commissione, del 19 ottobre 2011, sull'approvazione degli orientamenti relativi ai principi, ai criteri e alle percentuali indicative da applicare per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma degli articoli 99 e 100 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio[1] (nel seguito "la decisione sulle rettifiche finanziarie"). Per quanto riguarda gli articoli 97 e 98 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, la stessa gamma di tassi di rettifica è stata riprodotta, *mutatis mutandis*, negli orientamenti relativi ai principi, ai criteri e alle percentuali indicative da applicare per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, applicabili al Fondo europeo per la pesca (nel seguito "orientamenti FEP"). Per quanto riguarda l'articolo 44 della decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, l'articolo 46 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, l'articolo 48 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, e l'articolo 46 della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, è stato adottato un approccio analogo con la decisione C(2011) 9771 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativa all'approvazione di linee guida riguardanti i principi, i criteri e le percentuali indicative da applicare alle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione nell'ambito dei quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (nel seguito "la decisione sulle rettifiche finanziarie EIF, ERF III, EBF e RF").

I presenti orientamenti sostituiscono e aggiornano gli orientamenti precedenti sullo stesso tema (cfr. il considerando 5 della presente decisione). Gli orientamenti aggiornati riflettono l'esperienza acquisita con l'applicazione degli orientamenti precedenti e intendono chiarire il livello delle rettifiche da applicare conformemente al principio di proporzionalità e tenuto conto della giurisprudenza pertinente. Le principali differenze rispetto agli orientamenti precedenti sono le seguenti: 1) precisazione del livello delle rettifiche da applicare in alcuni casi, con l'introduzione di criteri più chiari; 2) inserimento di ulteriori irregolarità non precisate negli orientamenti precedenti ma corrispondenti a casi di irregolarità rilevate durante gli audit dell'Unione e per le quali sono state effettuate rettifiche finanziarie; 3) armonizzazione del livello delle rettifiche per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalle disposizioni delle direttive e dai principi del trattato. Il campo di applicazione è stato inoltre ampliato in quanto i nuovi orientamenti si applicano anche a spese diverse da quelle che rientrano nell'ambito dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione.

[1] C(2011) 7321 final.

fonte: http://burc.regione.campania.it

I presenti orientamenti devono essere applicati quando si procede a rettifiche finanziarie connesse ad irregolarità rilevate dopo la data della loro adozione. Per quanto riguarda le risultanze degli audit e le rettifiche finanziarie nell'ambito dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del FEP e dei quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" in relazione alle quali la procedura in contraddittorio con lo Stato membro è in corso alla data di adozione dei presenti orientamenti, la Commissione applicherà i precedenti orientamenti esistenti (indicati al considerando 5 della presente decisione) o i presenti orientamenti, garantendo che il tasso di rettifica sia quello più favorevole per lo Stato membro.

I presenti orientamenti affrontano anche la necessità di rettificare le valutazioni delle offerte influenzate da conflitti di interessi; a tale proposito nella sezione 2 è introdotto un tipo specifico di irregolarità (cfr. irregolarità n. 21).

I presenti orientamenti contribuiscono inoltre a dare seguito alla raccomandazione del Parlamento europeo sul discarico 2010 di armonizzare il trattamento degli errori relativi agli appalti pubblici nei settori d'intervento "Agricoltura e risorse naturali" e "Coesione, energia e trasporti" e a promuovere una maggiore armonizzazione della quantificazione, da parte della Corte dei conti europea e della Commissione, delle irregolarità nel settore degli appalti pubblici. La Commissione inviterà la Corte dei conti europea ad applicare i presenti orientamenti nelle sue attività di audit, in modo da rispondere alla suddetta raccomandazione del Parlamento europeo.

I tipi di irregolarità descritti nella sezione 2 sono quelli che si riscontrano più di frequente. Altre irregolarità non indicate in tale sezione vanno trattate conformemente al principio di proporzionalità e, se possibile, per analogia rispetto ai tipi di irregolarità individuati nei presenti orientamenti.

Quando la Commissione rileva un'irregolarità connessa al mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, essa determina l'importo della rettifica finanziaria applicabile conformemente ai presenti orientamenti. L'importo della rettifica finanziaria viene calcolato in base all'importo delle spese dichiarate alla Commissione e riguardanti l'appalto (o la parte dell'appalto) interessato dall'irregolarità. La percentuale appropriata si applica all'importo delle spese interessate che sono dichiarate alla Commissione per l'appalto in questione. Lo stesso tasso di rettifica va applicato anche ad eventuali future spese riguardanti lo stesso appalto interessato, prima che tali spese siano certificate alla Commissione. Esempio pratico: l'importo delle spese dichiarate alla Commissione per un appalto di lavori concluso con l'applicazione di criteri illegali è di 10 000 000 EUR. Se il tasso di rettifica applicabile è del 25%, l'importo deducibile dalla dichiarazione di spese alla Commissione è pari a 2 500 000 EUR. Di conseguenza, il finanziamento dell'Unione è ridotto in funzione del tasso di finanziamento pertinente. Se in seguito le autorità nazionali intendono dichiarare altre spese riguardanti lo stesso appalto e interessate dalla medesima irregolarità, a tali spese va applicato lo stesso tasso di rettifica. Il valore complessivo dei pagamenti relativi all'appalto è quindi rettificato in base allo stesso tasso di rettifica.

Anche gli Stati membri rilevano irregolarità[ii], nel qual caso sono tenuti a procedere alle rettifiche necessarie. Si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri di applicare gli stessi criteri e gli stessi tassi per rettificare le irregolarità rilevate dai rispettivi servizi, fatta salva la possibilità di applicare norme più rigorose.

fonte: http://burc.regione.campania.it

1.2. Base giuridica e documenti di riferimento

I presenti orientamenti tengono conto dell'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, delle normative settoriali applicabili al cofinanziamento dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente, delle direttive[iii] e dei documenti di riferimento precisati nelle sezioni 1.2.1. e 1.2.2., vale a dire la decisione sulle rettifiche finanziarie, gli orientamenti FEP e la comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" (n. 2006/C 179/02).

Nella sezione 2 si fa riferimento alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[2] e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[3]. Se una procedura di appalto pubblico o un contratto è disciplinato da una direttiva anteriore o posteriore, la rettifica avviene conformemente alla sezione 2, ove possibile, o per analogia con i casi descritti in tale sezione. Nell'analisi delle irregolarità occorre inoltre considerare come riferimento anche le varie disposizioni nazionali in materia di appalti pubblici che recepiscono le direttive citate.

1.2.1. Orientamenti relativi alle rettifiche finanziarie

La decisione sulle rettifiche finanziarie si applica al periodo di programmazione 2007-2013[iv] e stabilisce il quadro generale e le percentuali delle rettifiche finanziarie forfettarie applicate dalla Commissione nell'ambito della gestione concorrente per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione. Anche gli orientamenti FEP riflettono l'impostazione definita nella decisione sulle rettifiche finanziarie. I presenti orientamenti seguono la stessa logica e le stesse percentuali di rettifica. La decisione sulle rettifiche finanziarie EIF, ERF III, EBF e RF rispecchia questa impostazione per quanto riguarda i quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". Il documento VI/5330/97 stabilisce le linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG.

1.2.2. Diritto dell'Unione applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici"

Come indicato nella comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" (nel seguito "la comunicazione interpretativa"), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le disposizioni e i principi del trattato CE si applicano anche agli appalti che esulano dall'ambito di applicazione delle direttive.

Secondo i punti 1.1. e 1.2. della comunicazione interpretativa, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri sono tenute a conformarsi alle disposizioni e ai principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al momento dell'aggiudicazione di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato. Tali principi riguardano in particolare la libera

[2] GU L 134 del 30.4.2004, pagg. 1-113.
[3] GU L 134 del 30.4.2004, pagg. 114-240.

fonte: http://burc.regione.campania.it

circolazione delle merci (articolo 34 del TFUE), il diritto di stabilimento (articolo 49 del TFUE), la libera prestazione di servizi (articolo 56 TFUE), la non discriminazione e la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità e il riconoscimento reciproco.

La Corte di giustizia ha definito un insieme di norme fondamentali per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, che derivano direttamente dalle disposizioni e dai principi del trattato CE. I principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità comportano un obbligo di trasparenza che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia[v], "consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione".

Il concetto di "adeguato livello di pubblicità"[vi] deve essere interpretato alla luce dei principi sanciti dal trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia e sintetizzati nella comunicazione interpretativa.

Alla luce delle sentenze della Corte di giustizia nella causa C-412/04[4], nelle cause riunite C-147/06 e C-148/06[5] e nella causa C-507/03[6], nel quadro di un procedimento di infrazione, quando denuncia l'inosservanza delle disposizioni e dei principi del trattato "spetta alla Commissione dimostrare che"

- ancorché un appalto non sia o sia solo parzialmente disciplinato dalle disposizioni delle direttive, l'appalto in esame "presentava, per un'impresa con sede in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice interessata, un interesse certo e

- che tale impresa, non avendo avuto accesso ad informazioni adeguate prima dell'aggiudicazione dell'appalto, non ha potuto essere in grado di manifestare il suo interesse per quest'ultimo"[vii].

Conformemente al punto 34 della sentenza relativa alla causa C-507/03, "la semplice indicazione, da parte [della Commissione] (...), dell'esistenza di una denuncia che le è stata rivolta in relazione all'appalto in esame non è sufficiente a dimostrare che detto appalto presentava un interesse transfrontaliero certo e a constatare, di conseguenza, l'esistenza di un inadempimento".

In tale contesto, quando si rilevano casi di presunta inosservanza dei principi di trasparenza e non discriminazione in appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle disposizioni delle direttive, è necessario determinare se sussistano elementi a dimostrazione di un interesse transfrontaliero, compresi i seguenti:

- l'oggetto dell'appalto;

- il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore in questione (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.);

- il luogo geografico di esecuzione dell'appalto;

[4] *Commissione/Italia* (Raccolta 2008, pag. I-619).
[5] *SECAP SpA e Santorso Soc./Comune di Torino* (Raccolta 2008, pag. I-3565).
[6] *Commissione/Irlanda* (Raccolta 2007, pag. I-9777).

fonte: http://burc.regione.campania.it

- prove di offerte provenienti da altri Stati membri o dell'interesse manifestato da società di un altro Stato membro.

Indipendentemente dall'esistenza di un interesse transfrontaliero certo[viii] in relazione ad un determinato appalto non disciplinato o solo parzialmente disciplinato dalle disposizioni delle direttive, è necessario esaminare se le spese dichiarate per tale appalto rispettino le norme nazionali in materia di appalti pubblici.

Se esiste un interesse transfrontaliero o in caso di mancato rispetto della legislazione nazionale, la Commissione può proporre l'applicazione di una rettifica finanziaria sulla base dei criteri stabiliti nella sezione 1.3. e delle percentuali di rettifica definite nella sezione 2. Nel valutare i casi di mancato rispetto della legislazione nazionale in materia di appalti pubblici, la Commissione tiene conto delle norme interpretative nazionali stabilite dalle autorità nazionali competenti.

1.3. Criteri da prendere in considerazione per decidere il tasso di rettifica da applicare

I presenti orientamenti definiscono una gamma di rettifiche (5%, 10%, 25% e 100%) da applicare alle spese relative ad un appalto. Essi tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. Questi tassi di rettifica sono applicati quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto di cui trattasi.

La gravità di un'irregolarità connessa al mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e l'incidenza finanziaria che ne deriva per il bilancio dell'Unione sono valutate tenendo conto dei seguenti fattori: livello della concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. Se il mancato rispetto delle norme ha un effetto dissuasivo sui potenziali offerenti o determina l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, questo indica chiaramente che si tratta di un'irregolarità grave.

Se l'irregolarità ha un carattere puramente formale, senza incidenze finanziarie effettive o potenziali, non si applica alcuna rettifica.

Qualora nella stessa procedura di gara vengano rilevate diverse irregolarità, i tassi di rettifica non vengono cumulati: l'irregolarità più grave serve da indicazione per decidere il tasso di rettifica (5%, 10%, 25% o 100%).

Dopo l'applicazione di una rettifica per un certo tipo di irregolarità, se lo Stato membro non adotta le misure correttive adeguate in relazione ad altre procedure di gara interessate dallo stesso tipo di irregolarità, i tassi delle rettifiche finanziarie possono essere innalzati a un livello superiore (ossia 10%, 25% o 100%).

Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata per i casi più gravi, quando l'irregolarità favorisce determinati offerenti/candidati o è connessa a una frode accertata da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. PRINCIPALI TIPI DI IRREGOLARITÀ E TASSI CORRISPONDENTI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE

2.1. Bando di gara e capitolato d'oneri

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
1.	Mancata pubblicazione dell'avviso o bando di gara.	Articoli 35 e 58 della direttiva 2004/18/CE Articolo 42 della direttiva 2004/17/CE Punto 2.1 della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02	L'avviso o bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad es. pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive[ix]].	100% 25% se la pubblicazione di un avviso o bando di gara è prescritta dalle direttive e l'avviso o bando non è stato pubblicato nella GUUE, ma è stato pubblicato in modo da garantire che un'impresa con sede in un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto pubblico prima che esso sia aggiudicato e sia così in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse a partecipare per ottenere tale appalto. In pratica, questo significa che l'avviso o bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alle normative pertinenti) o che le norme di base relative alla pubblicazione dell'avviso o bando di gara sono state rispettate. Per ulteriori dettagli su tali norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa

fonte: http://burc.regione.campania.it

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
				della Commissione n. 2006/C 179/02.
2.	Frazionamento artificioso degli appalti di lavori/servizi/forniture.	Articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE Articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE	Un progetto d'opera o un progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi è frazionato al fine di escluderlo dal campo di applicazione delle direttive, vale a dire si evita la pubblicazione nella GUUE per l'insieme dei lavori, dei servizi o delle forniture in questione.	100% 25% se la pubblicazione di un avviso o bando di gara è prescritta dalle direttive e l'avviso o bando non è stato pubblicato nella GUUE, ma è stato pubblicato in modo da garantire che un'impresa con sede in un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto pubblico prima che esso sia aggiudicato e sia così in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse a partecipare per ottenere tale appalto. In pratica, questo significa che l'avviso o bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alle normative pertinenti) o che le norme di base relative alla pubblicazione dell'avviso o bando di gara sono state rispettate. Per ulteriori dettagli su tali norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02.

fonte: http://burc.regione.campania.it

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
3.	Mancato rispetto - dei termini per la ricezione delle offerte; o - dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione[x].	Articolo 38 della direttiva 2004/18/CE Articolo 45 della direttiva 2004/17/CE	I termini per la ricezione delle offerte (o delle domande di partecipazione) erano inferiori ai termini stabiliti dalle direttive.	25% se la riduzione dei termini > = 50% 10% se la riduzione dei termini > = 30% 5% per qualsiasi altra riduzione dei termini (questo tasso di rettifica può essere ridotto a un valore compreso tra il 2% e il 5% laddove si ritenga che la natura e la gravità della carenza non siano tali da giustificare un tasso di rettifica del 5%).
4.	I potenziali offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara.	Articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE Articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE	I potenziali offerenti o candidati dispongono di un periodo di tempo troppo breve per ottenere la documentazione di gara e questo crea un ostacolo ingiustificato all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Le rettifiche sono applicate caso per caso. Nel determinare il livello di rettifica si terrà conto di eventuali fattori attenuanti connessi alle caratteristiche specifiche e alla complessità	25% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti). 10% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 60% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti).

fonte: http://burc.regione.campania.it

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
			dell'appalto, in particolare di possibili oneri amministrativi o di difficoltà nel fornire la documentazione di gara.	5% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore all'80% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti).
5.	Mancata pubblicazione - della proroga dei termini per la ricezione delle offerte; o - della proroga dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione[xi].	Articolo 2 e articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 e articolo 45, paragrafo 9, della direttiva 2004/17/CE	I termini per la ricezione delle offerte (o delle domande di partecipazione) sono stati prorogati senza pubblicazione conformemente alle norme pertinenti (vale a dire, pubblicazione nella GUUE se gli appalti pubblici sono disciplinati dalle direttive).	10 % La rettifica può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
6.	Casi che non giustificano il ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.	Articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE	L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto pubblico mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, ma tale procedura non è giustificata dalle disposizioni pertinenti.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
7.	Per l'aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza che rientrano in	Direttiva 2009/81/CE	L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto pubblico	100% La rettifica può essere ridotta al 25%, al

fonte: http://burc.regione.campania.it

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
	particolare nella direttiva 2009/81/CE, giustificazione inadeguata per la mancata pubblicazione di un bando di gara		nel settore della difesa e della sicurezza mediante un dialogo competitivo o una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ma le circostanze non giustificano il ricorso a tale procedura.	10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
8.	Mancata indicazione - dei criteri di selezione nel bando di gara; e/o - dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione) nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.	Articoli 36 e 44, articoli da 45 a 50, articolo 53, allegato VII A (bandi e avvisi di appalti pubblici: punti 17 e 23) e allegato VII-B (bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici: punto 5), della direttiva 2004/18/CE. Articoli 42, 54 e 55 e allegato XIII della direttiva 2004/17/CE.	Il bando di gara non enuncia i criteri di selezione e/o i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione non sono descritti in modo sufficientemente dettagliato né nel bando di gara né nel capitolato d'oneri.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% se i criteri di selezione/aggiudicazione erano indicati nel bando di gara (o, per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, nel capitolato d'oneri), ma in modo non sufficientemente dettagliato.
9.	Criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali e/o discriminatori nel bando di gara o nella documentazione di gara	Articoli da 45 a 50 e articolo 53 della direttiva 2004/18/CE Articoli 54 e 55 della direttiva 2004/17/CE	Casi in cui gli operatori sono stati scoraggiati dal presentare un'offerta a causa di criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali stabiliti nel bando di gara o nella documentazione di gara. Ad esempio:	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.

fonte: http://burc.regione.campania.it

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
			- obbligo di disporre già di uno stabilimento o di un rappresentante nel paese o nella regione; - obbligo per gli offerenti di possedere esperienza nel paese o nella regione.	
10.	Criteri di selezione non connessi e non proporzionati all'oggetto dell'appalto	Articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE Articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE	Quando può essere dimostrato che i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico non sono connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
11.	Specifiche tecniche discriminatorie	Articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE Articolo 34, paragrafo 2, della	Fissazione di norme tecniche troppo specifiche, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità

fonte: http://burc.regione.campania.it

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
		direttiva 2004/17/CE	ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.	dell'irregolarità.
12.	Definizione insufficiente dell'oggetto dell'appalto	Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE Cause C-340/02 (Commissione/Francia) e C-299/08 (Commissione/Francia)	La descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente affinché i potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto.	10% La rettifica può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità. Se i lavori eseguiti non sono stati oggetto di pubblicazione, all'importo corrispondente si applica una rettifica del 100%.

2.2. Valutazione delle offerte

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
13.	Modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguenti errori nell'accettare gli offerenti.	Articolo 2 e articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 e articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato l'accettazione di offerenti che non avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.

fonte: http://burc.regione.campania.it

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
14.	Modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguenti errori nel respingere gli offerenti.	Articolo 2 e articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 e articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato il rigetto di offerenti che avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
15.	Valutazione degli offerenti/candidati in base a criteri di selezione o di aggiudicazione illegali	Articolo 53 della direttiva 2004/18/CE Articolo 55 della direttiva 2004/17/CE	Nel corso della valutazione degli offerenti/candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione oppure i criteri di aggiudicazione (o i rispettivi sottocriteri o le ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri non sono stati rispettati, il che ha comportato l'applicazione di criteri di selezione o di aggiudicazione illegali. Esempio: i sottocriteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto non hanno alcun rapporto con i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara/capitolato d'oneri.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
16.	Mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione	Articoli 2 e 43 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE	La pista di controllo, in particolare per quanto riguarda il punteggio attribuito ad ogni singola offerta, è poco chiara/ingiustificata/priva di trasparenza o inesistente e/o la relazione di valutazione non esiste o non contiene tutti	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità

fonte: http://burc.regione.campania.it

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
			gli elementi richiesti dalle disposizioni pertinenti.	dell'irregolarità.
17.	Modifica di un'offerta nel corso della valutazione	Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE	L'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente/il candidato a modificare la sua offerta durante la valutazione delle offerte	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
18.	Trattativa durante la procedura di aggiudicazione	Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE	Nell'ambito di una procedura aperta o ristretta l'amministrazione aggiudicatrice negozia con gli offerenti durante la fase di valutazione, il che comporta una modifica sostanziale delle condizioni iniziali indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
19.	Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, con modifica sostanziale delle condizioni indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri[xii]	Articolo 30 della direttiva 2004/18/CE	Nel contesto di una procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, le condizioni iniziali dell'appalto sono state sostanzialmente modificate, giustificando così la pubblicazione di una nuova gara d'appalto.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità

fonte: http://burc.regione.campania.it

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
				dell'irregolarità.
20.	Rigetto di offerte anormalmente basse	Articolo 55 della direttiva 2004/18/CE Articolo 57 della direttiva 2004/17/CE	Le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi dell'offerta.	25%
21.	Conflitto di interessi	Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE	Quando un'autorità giudiziaria o amministrativa competente ha accertato un conflitto di interessi, da parte del beneficiario del contributo versato dall'Unione o da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.	100%

2.3. Esecuzione dell'appalto

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica e documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
22.	Modifica sostanziale degli elementi dell'appalto enunciati nel	Articolo 2 della direttiva	Tra gli elementi essenziali dell'aggiudicazione dell'appalto	25% dell'importo dell'appalto

fonte: http://burc.regione.campania.it

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica e documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
	bando di gara o nel capitolato d'oneri[xiii]	2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE Giurisprudenza: Causa C-496/99 P, CAS Succhi di frutta SpA, Raccolta 2004, pag. I-3801, punti 116 e 118 Causa C-340/02, *Commissione/Francia*, Raccolta 2004, pag. I-9845 Causa C-91/08, Wall *AG*, Raccolta 2010, pag. I-2815	figurano il prezzo[xiv], la natura dei lavori, il termine di esecuzione, le condizioni di pagamento e i materiali utilizzati. È sempre necessario fare un'analisi caso per caso di ciò che costituisce un elemento essenziale.	più il valore dell'importo aggiuntivo dell'appalto derivante dalla modifica sostanziale degli elementi dell'appalto.
23.	Riduzione della portata dell'appalto	Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE	L'aggiudicazione dell'appalto è avvenuta nel rispetto delle direttive ma è stata seguita da una riduzione della portata dell'appalto.	Valore della riduzione della portata più 25% del valore della portata finale

fonte: http://burc.regione.campania.it

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica e documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
				(solo nel caso in cui la riduzione della portata dell'appalto sia sostanziale).
24.	Aggiudicazione di appalti di lavori/servizi/forniture complementari (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto [xv]) senza concorrenza e in assenza di una delle seguenti condizioni: - estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili; - una circostanza imprevista[xvi] per i lavori, i servizi o le forniture complementari.	Articolo 31, punto 1, lettera c), e punto 4, lettera a), della direttiva 2004/18/CE	L'appalto principale è stato aggiudicato nel rispetto delle disposizioni pertinenti, ma è stato seguito da uno o più appalti di lavori/servizi/forniture complementari (formalizzati o meno per iscritto) aggiudicati senza rispettare le disposizioni delle direttive, ossia le disposizioni relative alle procedure negoziate senza pubblicazione a causa di un'estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili o per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori e servizi complementari.	100% del valore degli appalti complementari. Se il totale degli appalti di lavori/servizi/forniture complementari (formalizzati o meno per iscritto) aggiudicati senza rispettare le disposizioni delle direttive non supera le soglie previste dalle direttive né il 50% del valore dell'appalto iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%.
25.	Lavori o servizi complementari che superano il limite fissato nelle disposizioni pertinenti	Articolo 31, punto 4, lettera a), ultimo comma, della direttiva 2004/18/CE	L'appalto principale è stato aggiudicato nel rispetto delle disposizioni delle direttive, ma è stato seguito da uno o più appalti complementari che superano il valore dell'appalto iniziale di oltre il 50%[xvii].	100% dell'importo che supera il 50% del valore dell'appalto iniziale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

NOTE:

[i] Appalti pubblici il cui importo è inferiore alle soglie di applicazione delle direttive e appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato I B della direttiva 92/50/CEE, nell'allegato XVI B della direttiva 93/38/CEE, nell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e nell'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE.

[ii] Nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione si osserva quanto segue.

Il documento di orientamento sulle verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 (nota COCOF 08/0020/04 del 5 giugno 2008) espone la posizione della Commissione su come debbano essere organizzate le verifiche di gestione per prevenire e individuare le irregolarità nel settore degli appalti pubblici. Nel documento si afferma che le verifiche devono essere realizzate quanto prima dopo un determinato processo poiché spesso risulta difficile adottare misure correttive in una fase successiva.

Lo Stato membro ha l'obbligo di garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente alle norme UE e nazionali applicabili [articolo 60, lettere a) e b), e articolo 61, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio], comprese quelle sugli appalti pubblici:
a) quando il controllo nazionale ex ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico non rispetta le norme in materia di appalti pubblici e il **contratto non è stato ancora firmato**, l'autorità di gestione deve raccomandare al beneficiario di indire una nuova procedura di gara rispettando pienamente le suddette norme, se l'avvio di una nuova procedura di gara non comporta costi supplementari significativi. Qualora non sia avviata una nuova procedura di gara, l'autorità di gestione provvede a rettificare l'irregolarità applicando i presenti orientamenti o norme più rigorose definite a livello nazionale;
b) se si riscontra un'irregolarità **dopo la firma del contratto e dopo che l'operazione è stata approvata ai fini del finanziamento** (in qualsiasi fase del ciclo del progetto), l'autorità di gestione provvede a rettificare l'irregolarità applicando i presenti orientamenti o norme più rigorose definite a livello nazionale.

[iii] In funzione della data in cui è stata avviata la procedura di gara, sono applicabili le seguenti direttive: 86/665/CEE, 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE, 93/38/CEE, 92/13/CEE, 2001/78/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE. Si tratta di un elenco puramente indicativo.

[iv] Per il periodo 2000-2006, gli "Orientamenti relativi ai principi, ai criteri e alle percentuali indicative che i servizi della Commissione devono applicare per determinare le rettifiche finanziarie a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999" sono stati approvati dalla decisione C/2001/476 della Commissione. Un documento analogo è stato adottato per il Fondo di coesione (cfr. decisione C/2002/2871 della Commissione).

[v] Causa C-324/98 *Telaustria* (Raccolta 2000, pag. I-10745, punto 62), causa C-231/03 *Coname* (Raccolta 2005, pag. I-7287, punti da 16 a 19) e causa C-458/03 *Parking Brixen* (Raccolta 2005, pag. I-8585, punto 49).

[vi] Il concetto di "adeguato livello di pubblicità" implica, in particolare, le seguenti considerazioni:

fonte: http://burc.regione.campania.it

a) i principi di parità di trattamento e di non discriminazione comportano un **obbligo di trasparenza**, che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, **un adeguato livello di pubblicità tale da consentire l'apertura degli appalti alla concorrenza**. L'obbligo di trasparenza implica che un'**impresa con sede in un altro Stato membro possa aver accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto prima che esso sia aggiudicato**, in modo che, se tale impresa lo desidera, sia **in grado di manifestare il proprio interesse** ad ottenere tale appalto;

b) in singoli casi, a causa di circostanze particolari, come un valore economico molto limitato, gli operatori economici situati in altri Stati membri non avrebbero alcun interesse all'aggiudicazione di un determinato appalto. In questo caso, gli effetti sulle libertà fondamentali devono essere considerati troppo aleatori e troppo indiretti per giustificare l'applicazione di norme derivate dal diritto primario della Comunità e di conseguenza non sono necessarie rettifiche finanziarie.

Spetta alle singole amministrazioni aggiudicatrici decidere se l'aggiudicazione di un determinato appalto possa essere interessante per operatori economici situati in altri Stati membri. La Commissione ritiene che questa decisione debba essere basata su una valutazione delle circostanze specifiche del caso, quali l'oggetto dell'appalto, il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore in questione (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.), nonché il luogo geografico di esecuzione dell'appalto.

[vii] Cfr. la sentenza nella causa C-507/03, *Commissione/Irlanda* (Raccolta 2007, pag. I-9777, punto 32).

[viii] Causa T-384/10, *Spagna/Commissione* (GIASA), GU C 225 del 3.8.2013, pag. 63-63.

[ix] Per gli appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive, è necessario determinare se esista un interesse transfrontaliero certo o una violazione della legislazione nazionale in materia di appalti pubblici. A questo proposito si veda la sezione 1.2.2. dei presenti orientamenti. Se esiste un interesse transfrontaliero o una violazione del diritto nazionale, occorre determinare quale livello di pubblicità avrebbe dovuto essere applicato in questo caso. In tale contesto, come indicato nel punto 2.1.1. della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02, l'obbligo di trasparenza implica che un'impresa situata sul territorio di un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto prima che esso sia aggiudicato, in modo tale che, se tale impresa lo desidera, sia in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto. In pratica, questo significa che l'avviso o bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alle normative pertinenti) o che le norme di base relative alla pubblicità degli appalti sono state rispettate. Per ulteriori dettagli su queste norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa della Commissione citata sopra.

[x] Tali termini si applicano alle procedure ristrette e alle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara.

[xi] Tali termini si applicano alle procedure ristrette e alle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara.

[xii] È possibile applicare un certo grado di flessibilità alle modifiche di un appalto dopo la sua aggiudicazione anche laddove tale possibilità, come pure le sue modalità di applicazione, non siano previste in forma chiara e precisa nel bando di gara o nella documentazione di gara (cfr. la causa C-496/99 della Corte di giustizia, *Succhi di frutta*, punto

fonte: http://burc.regione.campania.it

118). Se questa possibilità non è prevista nella documentazione di gara, le modifiche dell'appalto sono ammesse purché non siano sostanziali. Una modifica è considerata sostanziale se:

(a) l'amministrazione aggiudicatrice introduce condizioni che, se incluse nella procedura di gara iniziale, avrebbero permesso l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente ammessi;

(b) la modifica consente di aggiudicare un appalto a un offerente diverso da quello inizialmente accettato;

(c) l'amministrazione aggiudicatrice estende la portata dell'appalto a lavori/servizi/forniture non inizialmente previsti;

(d) la modifica cambia l'equilibrio economico a favore del contraente in un modo non previsto nell'appalto iniziale.

[xiii] Cfr. nota xii sopra.

[xiv] Sinora l'unica modifica del prezzo iniziale non considerata sostanziale dalla Corte riguarda la riduzione del prezzo dell'1,47% e del 2,94% (cfr. la causa C-454/06, *Pressetext*, punti 61 e 62). Nelle cause T-540/10 e T-235/11 il Tribunale ha accettato rettifiche finanziarie per modifiche inferiori al 2% del prezzo iniziale.

[xv] Cfr. nota xii sopra.

[xvi] Il concetto di "circostanza imprevista" va interpretato tenendo conto di quanto un'amministrazione aggiudicatrice diligente avrebbe dovuto prevedere (ad esempio, nuove esigenze derivanti dall'adozione di una nuova legislazione UE o nazionale o condizioni tecniche che non erano prevedibili malgrado le indagini tecniche, realizzate a regola d'arte, su cui si è basata la progettazione). Lavori/servizi/forniture complementari dovuti a una preparazione insufficiente dell'offerta/del progetto non possono essere considerati una "circostanza imprevista". Cfr. le cause T-540/10 e T-235/11 citate sopra.

[xvii] Non esiste un limite nel caso della direttiva 2004/17/CE. Per il calcolo della soglia del 50%, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto dei lavori/servizi complementari. Il valore di questi lavori/servizi complementari non può essere compensato dal valore dei lavori/servizi annullati. L'importo dei lavori/servizi annullati non incide sul calcolo della soglia del 50%.

fonte: http://burc.regione.campania.it